



COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. Enna

Prot. n° del

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 - Ripristino dello stato dei luoghi a seguito di abbandono incontrollato di rifiuti - Procedimento penale RGPM 1126/2025 della Procura della Repubblica di Enna

ORDINANZA n° 18 del 12.11.2025

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 192, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006 che sanziona l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il procedimento penale RGPM 1126/2025, iscritto a carico di ignoti e pendente presso la Procura della Repubblica di Enna;

VISTA la nota della Stazione Carabinieri di Catenanuova, prot. n. 20-39-3/2025 del 05.11.2025;

VISTA la successiva nota della Stazione Carabinieri di Catenanuova, prot. n. 20-39-5/2025 dell'11.11.2025;

CONSIDERATO CHE:

- in data 29.08.2025, personale della Stazione Carabinieri di Catenanuova ha accertato la commissione del reato di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, in un'area ubicata nel Comune di Catenanuova, identificata catastalmente al Foglio 4, particella 1349;
- l'area in questione, di complessivi 20 mq circa, è stata posta sotto sequestro e affidata in custodia al sig. CAVARRA Rosario, nato a Cava dei Tirreni (SA) il 21.05.1983, in qualità di Project Manager della ditta "CHRYASAS SCAR s.r.l.";
- sull'area sottoposta a sequestro è stata riscontrata la presenza di materiale edile abbandonato;
- la ditta "CHRYASAS SCAR s.r.l." risulta assegnataria dei lavori di realizzazione della tratta ferroviaria "Dittaino - Catenanuova";
- l'area oggetto del presente provvedimento ricade nell'ambito territoriale interessato dai suddetti lavori ferroviari;
- il sig. CAVARRA Rosario, custode giudiziario dell'area sottoposta a sequestro, è dipendente della predetta ditta in qualità di Project Manager;
- l'abbandono dei rifiuti risulta accertato in area riconducibile alla disponibilità della ditta esecutrice dei lavori;

RILEVATO CHE:

- l'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che "Qualora i rifiuti siano abbandonati o depositati in modo incontrollato, il sindaco dispone con ordinanza il ripristino dello stato dei luoghi in via d'urgenza, a tutela della salute e dell'ambiente, ingiungendo ai responsabili dell'abuso, qualora individuati, di provvedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi entro un termine non superiore a novanta giorni";
- il medesimo articolo, al comma 4, prevede che "Nel caso in cui i responsabili dell'abbandono o del deposito incontrollato non provvedano alla rimozione ed al recupero o smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei

luoghi entro il termine stabilito dall'ordinanza di cui al comma 3, il comune provvede all'esecuzione in danno dei responsabili ed al recupero delle somme anticipate";

RITENUTO necessario emanare il presente provvedimento in via contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

DATO ATTO che per l'accesso all'area sottoposta a sequestro giudiziario, l'incaricato del ripristino dovrà preventivamente richiedere al Giudice procedente l'autorizzazione necessaria;

ORDINA

Alla ditta "CHRYAS SCAR s.r.l.", con sede legale in Via Buttrio, 36 Frazione Cargnacco **33050 Pozzuolo del Friuli (UD)**, C.F./P.IVA 0308758030;

(1) DI PROVVEDERE

Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, alle seguenti operazioni:

- a) Rimozione completa di tutti i rifiuti edili abbandonati nell'area identificata catastalmente al Foglio 4, particella 1349, del Comune di Catenanuova, di estensione pari a circa 20 mq, attualmente sottoposta a sequestro giudiziario nell'ambito del procedimento penale RGPM 1126/2025;
- b) Avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti rimossi esclusivamente presso impianti autorizzati, in conformità alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, con rilascio della documentazione attestante il corretto conferimento (formulari di identificazione dei rifiuti - F.I.R. o altra documentazione prevista dalla normativa vigente);
- c) Ripristino completo dello stato dei luoghi mediante rimozione di ogni traccia dell'abbandono e restituzione dell'area alle condizioni originarie, ivi inclusa la eventuale ricostruzione della vegetazione presente prima dell'abbandono dei rifiuti;

DI RICHIEDERE

Preventivamente al Giudice procedente presso la Procura della Repubblica di Enna l'autorizzazione necessaria per l'accesso all'area sottoposta a sequestro, al fine di eseguire le operazioni di ripristino di cui al punto 1;

DI COMUNICARE

A questo Ente, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di ripristino e comunque entro il termine di cui al punto 1, l'avvenuta rimozione e smaltimento dei rifiuti, producendo:

- Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) vidimati dall'impianto di destinazione;
- Documentazione fotografica dettagliata, datata e firmata, attestante l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi;
- Relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato che certifichi la completa rimozione dei rifiuti e il ripristino ambientale dell'area;

AVVERTE CHE:

- In caso di inottemperanza alla presente ordinanza entro i termini stabiliti, si procederà all'esecuzione in danno del destinatario dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 192, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, con recupero coattivo di tutte le somme anticipate dal Comune, maggiorate degli interessi di legge e delle spese di procedura;
- L'inottemperanza alla presente ordinanza configura il reato di cui all'art. 650 del Codice Penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), con conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;
- Fatta salva ogni ulteriore azione di competenza dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale in corso;
- Le operazioni di cui al punto 1 devono essere eseguite nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

DISPONE


- La notifica della presente ordinanza alla ditta "CHRYAS SCAR s.r.l.", in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché al sig. CAVARRA Rosario, custode giudiziario dell'area sottoposta a sequestro;
- La trasmissione, per conoscenza, della presente ordinanza alla Stazione Carabinieri di Catenanuova e alla Procura della Repubblica di Enna;

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Catenanuova per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000;

INFORMA

Ai sensi degli articoli 7 e seguenti della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è possibile proporre:

- Ricorso gerarchico al Sindaco del Comune di Catenanuova entro 30 giorni dalla notifica;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione di Catania entro 60 giorni dalla notifica.



IL SINDACO

(Antonio Impellizzieri)